

COMUNE DI ORZIVECCHI

STATUTO

**Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 Maggio 2000
con deliberazione N. 18**

**Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 30 Maggio 2000 –
atti N. 2000/4083.**

**Già pubblicato nel Bollettino della Regione Lombardia
dell'11 Maggio 1992 n. 20/9**

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Principi fondamentali

1. Il Comune di Orzivecchi è Ente autonomo locale che ha rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione e della legge, generale dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i pareri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dal suo territorio, come individuato all'art. 4.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la promozione della propria funzione sociale e dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico, di cooperazione e volontariato;
 - b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;
 - c) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito della sua competenza, il diritto alla salute a tutti i cittadini, mediante idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla prevenzione, opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alle situazioni di bisogno
 - d) Il Comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire il diritto allo studio; svolge le funzioni relative a servizi scolastici e all'assistenza scolastica, con particolare riferimento alle attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi;
 - e) Il Comune favorisce lo sport dilettantistico e le attività ricreative e culturali.

Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della regione Lombardia e provvede per quanto di propria competenza, alla loro

realizzazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio:

3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono uniformanti a principi di cooperazione, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

Art. 4 – Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Orzivecchi comprende la parte del suolo nazionale delimitato dal piano topografico, di cui all'art. 9 della L. 24 dicembre 1959, n. 1228, approvato dall'ISTAT.
2. Il territorio del Comune si stende per kmq. 9,8 e confina con i Comuni di Orzinuovi, Pompiano, Comezzano-Cizzago, Roccafranca.
3. Il Municipio, sede comunale, è ubicato in via Martinengo n. 15. La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio.
4. Le adunanze del Consiglio si svolgono nell'aula Consiliare in via C. Frigerio n. 33. In casi del tutto eccezionali e per le particolari esigenze, Il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi.

Art. 5 – Albo pretorio

1. Il Consiglio individua nel Municipio apposito spazio da destinare all'Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1^o comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 – Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Orzivecchi".
2. Il Comune è dotato di un proprio stemma, costituito da un orso destro, in piedi, appoggiato ad un rastrello in campo bianco, con la seguente scritta "Quaeque promoteis castra vocantur ab ursorum antiquum Jurisdictione nomen erat!".
3. Il Comune è dotato, altresì di un gonfalone il quale riporta sul fondo blu lo stemma descritto al comma 2.
4. L'uso del gonfalone e dello stemma è disciplinato da apposito regolamento adottato dal consiglio.

Art. 7 – gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune per la gestione dei servizi e per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) La partecipazione a concorsi, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico,
 - b) La stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio.
 - c) La concessione a terzi.
 - d) La costituzione di apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.
 - e) La stipulazione di accordi di programma secondo la disposizione dell'art. 27 L. 8 giugno 1990, n. 142.
 - e) La costituzione di Aziende speciali anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

Art. 8- Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: Il Consiglio, La Giunta, il Sindaco.
2. Spettano agli organi comunali la rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.
3. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
4. La Giunta è organo di gestione.
5. Il Sindaco, organo monocratico, è legale rappresentante del Comune. E' capo dell'Amministrazione Comunale, ufficiale di governo per i servizi di competenza statale; Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale, Ufficiale Sanitario.
6. Il Comune assicura l'assistenza, in sede processuale, agli Amministratori che, in ragione del proprio ufficio, siano sottoposti a giudizio penale, civile ed amministrativo ed in ogni ordine e grado, purchè non vi sia conflitto di interesse con il Comune.

Capo II Il Consiglio

Art. 9 – Modalità di elezione e durata in carica

1. Le modalità di elezione e la durata in carica del Consiglio sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed in prorogabili.

Art. 10 – Competenze

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) d'istituzioni, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione dirette dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo:
gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella

ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

- l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, non che la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - m) ogni altra funzione prevista dalla legge.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena decadenza.

Art. 11 – Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, il quale fissa il giorno della adunanza e gli argomenti da trattare.
2. Il Consiglio può essere convocato :
 - a) per deliberazione della Giunta, la quale fissa il giorno della seduta
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri
3. Nei casi in cui al precedente comma, l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.
4. Le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute sono fissati dall'apposito Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 12

(ABROGATO)

Art. 13

(ABROGATO)

Art. 14 – validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono,
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti:
4. Le votazioni hanno luogo con il voto palese.
5. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 15 – pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche;
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 16 – Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
2. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, Il Consiglio esamina la condizione dei Consiglieri eletti, verificando, la sussistenza di cause di ineleggibilità o di

incompatibilità e provvedendo alla surrogazione degli ineleggibilità ed all'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. Nell'adunanza il Sindaco provvede a indicare le persone nominate Assessori e Vice Sindaco, specificando le relative attribuzioni,

Art. 16 bis – Indirizzi di Governo

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla sua proclamazione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni da realizzare nel corso del mandato per la loro approvazione. Dette linee programmatiche devono essere comunicate ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della loro presentazione al Consiglio.
2. Nella seduta relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, il Sindaco riferisce al Consiglio in merito all'attuazione delle linee programmatiche. La documentazione relativa deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta.

Art. 17 – Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio viene sciolto per le seguenti cause, previste dall'art. 39 L. 142/90
 - a) quando compie atti contrari alla Costituzione per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico,
 - b) quando non è assicurato il normale funzionamento per le seguenti cause:
 1. dimissioni, impedimento permanente. Rimozione, decadenza, decesso del Sindaco,
 2. cessazione della carica per dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
 3. riduzione del Consiglio per impossibilità di surroga alla metà dei componenti;
 - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Il rinnovo del Consiglio deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 18 – Regolamento Interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 19 – I Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera cittadinanza senza vincolo di mandato.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica, nonché quelle di sospensione e rimozione della stessa, sono stabilite dalla legge.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, all'atto dell'adozione della relativa deliberazione del Consiglio.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

Art. 20 – Poteri del Consigliere

1. Ai Consiglieri spetta autonomo potere di controllo che sarà esercitato con le modalità ed i limiti di cui all'art. 45, co. 2 e 4, L. 8 giugno 1990, n. 142 ed il quorum indicato in tale norma dovrà essere determinato in base al numero dei Consiglieri assegnati.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici Comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi

specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e nei casi previsti dalla legge. Hanno, inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento.

Art. 21 – Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri hanno dovere di intervenire alla seduta del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 22 – Dimissioni dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presunti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 39, comma 1 lettera b9, numero 2) della L. 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 23 – Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma del regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi Consiliari è assicurata, per l'esplicazione delle funzioni, un'idonea struttura.
3. Può essere istituita la conferenza dei capigruppo le cui funzioni sono disciplinate dal Regolamento.

Capo III La Giunta

Art. 24 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori da lui determinati e nominati, fra i cittadini, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Non possono essere nominati Assessori né rappresentanti del Comune: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. L'Assessore esterno può partecipare alle sedute consiliari ed alla discussione, senza, senza diritto di voto.
4. Il Sindaco nomina, all'interno della Giunta, un vice-Sindaco e dà notizia al Consiglio della sua nomina e degli Assessori, nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 25 – Durata in carica

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio, ma sia quest'ultimo che la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco che nominerà la nuova Giunta. Sino alle suddette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Le dimissioni sono presentate al Segretario Comunale con atto sottoscritto e non sono revocabili.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica da parte di singoli Assessori, il Sindaco provvede entro sessanta giorni alla nomina del nuovo Assessore, assumendone provvisoriamente la funzione.

Art. 26 – Revoca degli Assessori da parte del Sindaco

1. I singoli Assessori possono essere revocati dal Sindaco quando non osservano le linee di indirizzo politico-amministrativo approvate dal Consiglio, ovvero non svolgano un'azione amministrativa coerente con lo stesso. La revoca deve essere notificata all'interessato e comunicata, con i relativi motivi, al Consiglio.

Art. 27 – Revoca

1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio, che ne può disporre la sfiducia.
2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissari, ai sensi delle vigenti leggi.
4. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio entro il termine previsto dal precedente comma, il Segretario ne riferisce al prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.
5. La seduta è pubblica ed alla stessa partecipano il Sindaco e gli Assessori.

Art. 28 – Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera mediante provvedimenti collegiali, attuando gli indirizzi generali del Consiglio.
2. La Giunta compie atti di amministrazione che per legge o Statuto non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Consiglio, del Segretario o dei responsabili dei servizi.
3. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio. Nell'esercizio dell'attività propositiva ad essa spetta in particolare:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe,
 - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio,
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione,
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni;
 - d) approvare il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi del presente Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta;
 - a) concludere i contratti deliberati in via massima del Consiglio.

5. La Giunta delibera le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dispone l'utilizzazione delle somme prelevate.
6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 29 – Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Assessore si verifica, oltre che nei casi previsti dalla legge, per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere;
 - b) assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Giunta
2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 L. 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata da Sindaco d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
3. In caso di pronuncia di decadenza si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25

Art. 30 – Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta
4. Le attribuzioni dei Singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco
5. Il Sindaco nomina, all'interno della Giunta, un Vice Sindaco, al fine di garantire la sua sostituzione in caso di assenza, impedimento, vacanza della carica e nei casi previsti dalla legge.

Art. 31 – Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono partecipare senza diritto di voto, i Revisori dei Conti e persone estranee, se convocati.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati

Capo IV Il Sindaco

Art. 32 – Durata del mandato del Sindaco

1. La durata in carica del Sindaco è stabilito dalla legge
2. Chi ha ricoperto per 2 mandati consecutivi la carica di Sindaco, non è alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica
3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo il 28 marzo 1993, la data di entrata in vigore della L. 25 MARZO 1993, N. 81

Art. 33 – Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge e le funzioni attribuitegli direttamente dalla legge e dal presente Statuto.
3. per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il Sindaco si avvale degli uffici Comunali

Art. 34 – Giuramento e Distintivo

1. Il Sindaco, davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione
2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 35 – Competenze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:
 - a) rappresenta l'Amministrazione
 - b) convoca il Consiglio e la giunta, li presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno
 - c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta, promovendo e concordando l'attività degli Assessori
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo Statuto e dai Regolamenti. Sovra intende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e vigila con il Segretario affinché gli addetti agli uffici e servizi comunali diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da essi impartite, in conformità alle deliberazioni stesse, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
 - e) Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti secondo le disposizioni degli artt. Da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della L. 24 novembre 1981, n. 689
 - f) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi
 - g) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti,
 - h) vigila sull'osservanza dei regolamenti
 - i) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, la designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
 - l) Nomina e revoca il Segretario, ai sensi dell'art. 17, co. 70 e segg. Della legge 15 maggio 1997 n. 127,
 - m) esercita qualsiasi altro potere previsto dalla legge

Capo V

Commissioni Comunali

Art. 36 –Le commissioni Comunali

1. La nomina delle commissioni comunali previste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che siano interamente costituite da consiglieri, è effettuata dal consiglio con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è

effettuata dal Sindaco, in base alle indicazioni dallo stesso richieste al Consiglio e agli enti, Associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità di idoneità, di competenza all'espletamento dell'incarico.

Art. 37 – Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio può articolarsi in Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo. La presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è riservata alle opposizioni.
2. Il Consiglio può stabilire il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia. Le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e sull'Amministrazione Comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dipendenti degli uffici comunali e degli enti ed aziende comunali.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 38 – Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione
2. La deliberazione istitutiva di tali commissioni deve indicare il numero dei consiglieri che ne fanno parte ed il termine per la conclusione dei lavori di indagine.
3. Per quanto attiene la rappresentanza dei gruppi consiliari ed i poteri delle Commissioni di indagine si applicano i commi 1-3-4-6- dell'articolo 37;
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 1° del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE Capo I Istituti della partecipazione

Art. 39-Partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, attraverso le forme previste dai successivi articoli del regolamento

Art. 40 – Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta possono consultare, anche su loro richiesta, i cittadini, le associazioni culturali, sociali ed economiche, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nelle forme previste dall'apposito regolamento.
2. In occasione dell'approvazione del piano regolatore Generale e del piano Commerciale, dei piani urbani del traffico e del programma amministrativo pluriennale, la consultazione è garantita
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione:

Art. 41 – diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni possono rivolgere petizioni al Consiglio, al Sindaco, alla giunta, per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità
2. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione

Art. 42 – interrogazione

1. I cittadini e le organizzazioni possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio, al Sindaco ed alla giunta, a seconda delle rispettive competenze
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal Regolamento

Art. 43 – Diritto d’iniziativa

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/15 (un quindicesimo) degli aventi diritto al voto.

Sono escluse dal diritto d’iniziativa le seguenti materie:

- a) personale
 - b) revisione dello statuto
 - c) espropriazione per pubblica utilità
 - d) designazione e nomine
 - e) disciplina delle tariffe, tributi, imposte
 - f) bilancio
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
 4. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto d’iniziativa; A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 44 - Procedura per l’approvazione della proposta

1. La competente commissione consiliare, decide sulla ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al consiglio. Entro il termine di novanta giorni:

Art. 45 – Referendum consultivo

1. E’ ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale interessanti l’intera Comunità è escluso nei casi previsti dall’art. 43 comma 3
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) Nel caso sia deliberato dal Consiglio
 - b) Qualora vi sia richiesta da parte di ¼ (un quarto) degli elettori, risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e l’Amministrazione Comunale non abbia provveduto entro sessanta giorni dal deposito delle firme, da adottare provvedimenti che accolgano le istanze sottoposte a referendum.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il referendum è valido se partecipano allo stesso la maggioranza assoluta degli elettori.
5. Il quesito a referendum è dichiarato accolto, se suffragato dalla maggioranza assoluta dei volontari.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
7. La consultazione referendaria si svolge in un giorno festivo nel periodo aprile-maggio oppure ottobre-novembre.

8. Il referendum non può svolgersi in un concomitanza con altre operazioni di voto. In caso di richiesta di più referendum, le operazioni si svolgono contemporaneamente.
9. Il referendum sul medesimo quesito non può essere riproposto prima che siano trascorsi almeno due anni.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 46 – Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione è disciplinata dalla legge, il Comune, gli Enti e Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. I cittadini e le associazioni hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio del provvedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 47 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune, gli Enti e Aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento ;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 48 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunitari

Art. 49 – Diritto di accesso.

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti o dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il rilascio degli atti e provvedimenti previo pagamento dei soli costi e disciplinato dal regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale organizza gli uffici in modo che possano fornire informazioni relative all'attività del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

Capo IV

Il Difensore Civico

Art. 50 – Istituzione ed attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale può essere costituito l'Istituto del Difensore Civico.
2. Spetta al Difensore Civico sorvegliare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati, e di Associazioni sul regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti ed Aziende dipendenti.
3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, degli Enti ed Aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
5. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
6. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 51 – Procedimenti in materia di controllo sugli atti

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 (dieci) giorni dall'affissione dell'albo Pretorio e riguardino:
 - a) appalto ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
2. Il controllo è esercitato, dalla data di istituzione, dal Difensore civico comunale; il Difensore civico comunale, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, né da comunicazione all'organo che ha assunto il provvedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'organo non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 52 – Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati.
2. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

Art. 53 – Requisiti

1. Il Difensore civico è nominato tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico – amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere;
 - b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
 - d) gli Amministratori di Enti o Aziende dipendenti dal Comune.
3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione derivante da designazione politica.

Art. 54 – Durata in carica , decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta .
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio con la procedura prevista dall'art. 29 co.2.
3. Può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio a maggioranza di 2/3 (due terzi).

Art. 55 – Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il municipio.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito della dotazione organica del personale del comunale.
3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica che verrà determinata con le modalità previste dalla legge per gli Amministratori comunali
4. Al Difensore civico spetta il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per riunioni fuori dal territorio comunale nei limiti della spesa tal fine prevista nel bilancio comunale .

Art. 56 – rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco ed al Segretario per le opportune determinazioni ;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazioni annuali, entro il 31 marzo di ogni anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli Uffici e degli Enti o Aziende oggetto del suo intervento.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'Amministrazione Comunale

Art. 57 – Principi e criteri direttivi

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario ed ai dipendenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione , secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune adotta a tal fine apposito Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 58 – Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale .
4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 59 – Responsabilità dei Servizi e degli Uffici

1. Ai responsabili dei servizi e degli uffici sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio, tra i quali in particolare , secondo le modalità stabilite dai regolamenti del comune:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi , il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
 - g) Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamento, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Art. 60 Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Titolare, iscritto in apposito albo
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge

Art. 61 Funzioni del Segretario

1. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive del Sindaco. svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintendere all'attività di responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi e l'economicità di gestione dell'attività del Comune;
 - b) adotta a tal fine i provvedimenti relativi al personale in materia di mobilità, congedi, permessi, prestazioni straordinarie e sanzioni disciplinari;
 - c) dispone le procedure necessarie per l'istruttoria dei provvedimenti e delle deliberazioni e l'acquisizione dei pareri da parte degli uffici;
 - d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio con l'obbligo di esprimere su ciascuna proposta una valutazione di conformità dell'azione Amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai Regolamenti. Cura la verbalizzazione delle decisioni con le modalità stabilite dai regolamenti, la pubblicazione delle deliberazioni e la loro trasmissione ai capigruppo ed all'organo di controllo;
 - e) può redigere i contratti del comune ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) vigila sull'attuazione delle norme in materia di provvedimenti amministrativi e di accesso agli atti da parte dei Consiglieri e dei cittadini,
 - g) esplica le funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora il Sindaco ne conferisca le funzioni;

- h) esercita le funzioni di Presidente della Commissioni di concorso e di gara per l'affidamento dei lavori e dei servizi, ove richiesto dal Sindaco, con atto motivato dal fatto che i responsabili dei servizi e degli uffici non possono provvedere per la particolare complessità della procedura .

Art. 62 – Direttore generale

1. Il Comune può dotarsi di direttore generale previa stipula di apposita convenzione con altri Enti, ai sensi dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuendogli le funzioni ivi previste.

Art. 63 – incarichi di dirigenza

1. In caso di vacanza nei posti dei responsabili d'ufficio o di servizio di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione il comune può procedere all'assunzione di personale esterno a tempo determinato o mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato nel rispetto dei principi di cui al co. 5 dell'art. 51 della legge 142/90.
2. Le modalità, le condizioni, il trattamento economico delle suddette assunzioni verranno determinati dal Regolamento.
3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire
4. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dallo Statuto.

Art. 64 – Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne al alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati, regolate da apposite convenzioni.

Capo II

Enti, Aziende, Istituzioni e Società a partecipazione Comunale

Art. 65 – Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza ed efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 32, comma 2 lett. N) e 36, comma 5 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 66 – Istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 viene nominato dal consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo precedente. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Le attribuzioni, il funzionamento, la nomina e le competenze degli organi di istituzione sono stabiliti dal regolamento che disciplina, altresì l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 67- Vigilanza e controlli

1. Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti, di cui ai precedenti articoli anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
3. Spetta alla Giunta la vigilanza sugli Enti Istituzioni aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 68 – Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, co. 11, della L. 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati, a seconda della natura del rapporto di lavoro, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Titolo V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 69 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio, in conformità alla Legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'Amministrazione del patrimonio

Art. 70 – beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme vigenti in materia se non siano destinati anche in via temporanea a soddisfare interessi di carattere pubblico.

Art. 71 – Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 l. 8 settembre 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione

Art. 72 – Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta.
3. I bilanci ed i rendiconti degli Enti, organismi ed istituzioni, aziende dipendenti dal Comune sono trasmessi alla Giunta con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, per essere discussi ed approvati insieme al bilancio ed al Conto Consuntivo del Comune.
4. I consorzi ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. La Giunta relazionerà sugli stessi al Consiglio in sede di esame di bilancio e del Conto Consuntivo:

Art. 73 – Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è un organo ausiliario, nominato dal Consiglio, nei modi tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica di Consigliere comunale.
2. Le proposte inerenti all'elezione del revisore, depositate presso la Segreteria Comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

3. Esso dura in carica un triennio, ed è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza.
4. Non possono essere nominati revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il IV grado, dei componenti della giunta in carica; i dipendenti del comune, i Consiglieri ed Amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente, coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere Comunale.
5. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum.
6. E' altresì incompatibile con la carica di Amministratore di Enti, Istituti ed Aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
7. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale decade dalla carica.
8. La revoca dall'ufficio è deliberata dal consiglio, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 (dieci giorni) per far pervenire le proprie deduzioni:
9. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, Il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni.

Art. 74 - Funzioni

1. Il revisore dei Conti è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandato.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione del Comune.
3. Il Revisore è chiamato ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano opportune.
4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue istituzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.
5. Esso è tenuto a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale del comune la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportano spese e/o modifiche patrimoniali.
6. Esso presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economia di gestione.
7. In sede di esame di rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il revisore dei conti presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
8. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mosso all'operato dell'Amministrazione.
9. Il regolamento definisce contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti del revisore, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo e gestione.

Art. 75 – Controllo economico finanziario

1. Il Segretario o i responsabili dei settori sono tenuti a verificare semestralmente la rispondenza della gestione dei capitali di bilancio, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, il Segretario o i responsabili dei settori predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi della Giunta.

Art. 76 – Controllo di gestione

1. La Giunta, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone rilevazioni al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La Giunta informa il consiglio ed il Revisore dei conti sui risultati delle suddette rilevazioni con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti di competenza e di cassa.

TITOLO VI L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 77 – Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della L. 8 settembre 1990 n. 142 incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia

Art. 78 – Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere, alla giunta, a ciascun Assessore, al Segretario, ed ai Cittadini, ai sensi del presente Statuto;
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. A) della legge 8 settembre 1990 n. 142
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: la prima dopo l'adozione della delibera, in conformità all'art. 47, comma 1 della legge 142/90 : la seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
4. I Regolamenti a rilevanza esterna dovranno divulgati, anche per estratto, utilizzando i modi ritenuti idonei dalla Giunta in relazione alla materia di ciascun regolamento.

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 79 – Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio, con le modalità di cui all'art. 4,
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio non può essere rappresentata prima del rinnovo del Consiglio, salvo che non sia richiesta da almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto è valida solo se unita alla deliberazione di un nuovo Statuto.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.